

Commissione trib. provinciale Varese, sez. III, sentenza 6 ottobre 2009, n. 122

Fatto

Con ricorso presentato in data 25 marzo 2009 il ricorrente (omissis) impugna l'avviso di liquidazione relativo all'atto n. [...] come sopra riportato, in quanto ritiene che l'atto impositivo sia fondato sull'errato presupposto, da parte dell'Ufficio, che lo stesso in conseguenza della pluralità di disposizioni ancorché contenute in un unico atto vada assoggettato a tante imposte fisse di registro quante sono le autonome disposizioni negoziali.

A tal fine richiama le disposizioni contenute negli art. 1 e 2 del DPR 131/1986 e in particolar modo la tariffa allegata al D.P.R. 131 che testualmente prevede una sola imposta fissa per "gli atti e le scritture private autenticate aventi ad oggetto la negoziazione di quote".

1.a Parte ricorrente richiama in proposito uno studio del Consiglio del notariato ed alcune sentenze della CTP di Como.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia e in relazione al ricorso, presentato il 24/03/09, avverso l'avviso di liquidazione relativo all'atto n. 2009/1 T/1345, presenta le contro deduzioni.

In diritto

Trattasi di ricorso avverso l'avviso di liquidazione del 20/03/09, con il quale lo Ufficio ha richiesto al notaio [...] il pagamento delle imposte fisse per ogni cessione di quote sociali, con riferimento all'atto registrato in via telematica il 20/02/2001) al n. 1345 serie 1 T. con il quale sono state cedute, da parte di soggetti diversi, quote della società

La parte attrice sostiene che, se in un atto vengono enunciati più negozi giuridici, tutti soggetti a tassa fissa, è dovuta un'unica tassa che, nel caso in oggetto, trattandosi di tassa fissa, sarebbe di Euro 168.00.

In sostanza, il ricorrente sostiene che non dovrebbero essere tassati singolarmente tutti i negozi giuridici enunciati nell'atto, ma l'atto in quanto tale e quindi, nel caso di specie, trattandosi di cessione di quote societarie, dovrebbe essere pagata una sola tassa fissa, a prescindere dal numero delle cessioni.

L'eccezione mossa dal ricorrente è del tutto fondata.

La Commissione è dell'avviso che il richiamo fatto dall'Ufficio all'art. 21 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 20/04/1986, n. 131, che stabilisce: "Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa", non sia corretto.

La Commissione rileva che l'utilizzo dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata rappresenta la normale forma contrattuale della cessione di partecipazioni sociali in quanto la legge n. 310/1993 impune tale tecnica di redazione per effettuare il deposito dell'atto di trasferimento di quote, presso il competente registro delle imprese, per un'eventuale opposizione di terzi.

Inoltre la circostanza che nel caso in esame, cessazione di quote di una società di persone la natura unitaria dell'atto è ancora di più avvalorata dal fatto che trattasi di una modifica di patti sociali e più in particolare, la circostanza che la cessione riguardi più quote di una società di persone, non fa perdere all'atto la sua natura unitaria pertanto la tassa fissa è dovuta esclusivamente in ragione dell'unica e complessa formalità di registrazione.

Esistono i presupposti per compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.